

**REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE
DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE**

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n.1) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, con particolare riguardo ai criteri per l'assegnazione delle risorse alle attività istituzionali, al fine di attuare i principi e le regole stabilite nello Statuto della Fondazione, nella Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea ACRI-Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. e nel Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Articolo 2

(Principi generali)

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in conformità alle norme di legge che disciplinano le Fondazioni di origine bancaria, secondo il regime civilistico stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, attenendosi ai principi e scopi indicati nello Statuto della Fondazione e secondo le modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari dallo stesso individuati.

2. Al fine di preservare l'integrità del patrimonio nell'ottica generazionale dell'Ente, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale relativi alle erogazioni e alle spese di struttura siano sempre coerenti con i flussi reddituali derivanti dalla gestione degli *asset* patrimoniali, in relazione alle linee strategiche di impiego del patrimonio elaborate periodicamente dall'Organo di indirizzo.

3. Nella definizione delle politiche di bilancio e dei programmi erogativi la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

4. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

1) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;

- 2) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- 3) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di continuità e di qualità dei risultati, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza dell'Ente pubblico o delle istituzioni deputate;
- 4) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

Articolo 3

(Trasparenza dell'attività)

1. In conformità al Protocollo di Intesa MEF-ACRI, la Fondazione rende pubbliche informazioni complete sulla propria attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate, anche attraverso la formazione e diffusione, in allegato al bilancio d'esercizio, di un bilancio di missione in cui siano fra l'altro elencati i singoli contributi deliberati.
2. La Fondazione indica sul sito *internet* istituzionale le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

Articolo 4

(Strumenti di programmazione)

1. L'attività della Fondazione si sviluppa sulla base delle linee di indirizzo triennali approvate e documenti programmatico-previsionali annuali redatti secondo le previsioni di legge e di Statuto.
2. Nella definizione dei documenti programmatici gli Organi della Fondazione procedono tenendo conto delle risultanze dei bilanci di missione e dei bisogni tempo per tempo emergenti dal contesto territoriali di riferimento.

Articolo 5

(Destinatari degli interventi)

1. In linea generale, i destinatari degli interventi della Fondazione sono i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità risultino in grado di conseguire gli obiettivi dell'iniziativa ammessa al finanziamento.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa di settore, possono proporre richiesta di contributo:

- a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

3. Al fine della presentazione delle richieste di contributo i soggetti di cui sopra devono essere organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata e devono operare nel settore di attività cui si riferisce l'iniziativa da almeno 5 anni, salvo che il Consiglio di amministrazione ritenga di derogare a tale principio in considerazione della particolare rilevanza del progetto, del sostegno a iniziative di start-up nelle forme ammesse dall'ordinamento di settore o del carattere d'urgenza della richiesta di contributo.

4. Non potranno essere oggetto di valutazione le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano la distribuzione di profitti;
- presentate da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di borse o di ricerca;
- presentate da soggetti che non si riconoscano nella *mission* della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dell'Ente;
- presentate da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese e società

strumentali e dei soggetti di cui alle precedenti lettere b), c) e d);

- presentate da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato o di categoria.

5. Il Consiglio di amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Articolo 6

(Impegni pluriennali)

1. Nell'ambito del documento programmatico pluriennale di cui all'articolo 4, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio che non pregiudichino la stabilità patrimoniale.

2. L'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

Articolo 7

(Progetti propri della Fondazione)

1. Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Articolo 8

(Progetti di terzi)

1. Le richieste di contributo da parte di soggetti terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito *internet* della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

2. La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa e l'analisi dei bisogni;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali *partner* con indicazione dell'eventuale capofila e dei rispettivi ruoli e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che

possono derivare dall'iniziativa;

- d) le finalità, i contenuti, le azioni dell'intervento e le sue possibili criticità;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione del progetto o dell'iniziativa;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche bimestrali o quadrimestrali sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) l'impegno ad attivare un piano di comunicazione mirato alla diffusione dell'intervento della Fondazione con indicazione dei canali di informazione utilizzati;
- l) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 2003.

3. Alle richieste deve essere allegato:

- a) Statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
- b) ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
- c) eventuale documentazione autorizzativa da parte della autorità competenti, ove prevista da apposita normativa.

Articolo 9

(Attività istruttoria)

1. Verranno prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
2. Nella prima fase di istruttoria e di selezione delle richieste il Consiglio di amministrazione terrà in conto i seguenti elementi:
 - a) le caratteristiche dei soggetti proponenti;
 - b) la coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - c) l'esistenza di altri finanziamenti e della loro entità;

- d) gli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
- e) la completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario, al grado di specifica fattibilità e al crono programma lavori;
- f) la non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

Articolo 10

(Criteri per la valutazione delle richieste)

1. Nell'esame del merito delle richieste, il Consiglio di amministrazione valuterà in particolare:

- la congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
- la completezza, la chiarezza, l'adeguatezza e la precisione degli obiettivi, dei contenuti progettuali e delle informazioni quali-quantitative contenute nella documentazione trasmessa;
- la sostenibilità economica e la fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- il grado di incidenza e il coinvolgimento dell'iniziativa in termini di destinatari interessati, di ricaduta sul territorio e di impatto generato, anche in relazione all'ampiezza della rete interessata;
- il potenziale ruolo di volano del progetto in termini sociali, culturali ed economici;
- la potenziale riproducibilità del progetto o dell'iniziativa in diversi ambiti tematici o geografici;
- i profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e la sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
- la coerenza e la congruità del profilo finanziario dell'iniziativa e dei costi previsti, rispetto alle azioni progettuali indicate;
- le caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe e dell'eventuale rete di *partner*.

2. La scelta dei singoli progetti o iniziative da finanziare privilegerà quelli caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno,

di modalità organizzative o di impiego delle risorse, quelli capaci di perseguire l'obiettivo attraverso la futura auto sostenibilità o la presa in carica dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati e quelli in grado di attrarre altre risorse, sia provenienti da altri soggetti, che da autofinanziamento.

3. Nella selezione delle iniziative il Consiglio di amministrazione terrà inoltre conto dei seguenti criteri:

- a) le iniziative progettuali devono presentare un cofinanziamento almeno pari al 30% dei costi complessivi, salvo progetti o iniziative di spiccato contenuto umanitario o richieste di contributo pari o inferiori a € 2.50000;
- b) non saranno ammesse a valutazione le istanze relative a progetti già conclusi alla data di presentazione della richiesta;
- c) fattibilità del progetto o dell'iniziativa, intesa come avvio in tempi certi e contenuti delle azioni progettuali, e rispetto della tempistica prevista;
- d) sulla base delle valutazioni condotte e dell'esame comparato delle stesse, il Consiglio di amministrazione potrà assegnare ai progetti selezionati risorse economiche anche inferiori rispetto a quanto richiesto, avendo cura tuttavia di assicurare un valore di affiancamento congruo per la realizzazione delle azioni previste;
- e) non potranno essere ammesse al finanziamento l'organizzazione di mostre ed eventi di qualsivoglia natura relativi ad artisti viventi;
- f) la durata del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di comunicazione del contributo da parte degli Uffici della Fondazione. Per progetti o iniziative di durata superiore a 12 mesi, gli assegnatari dovranno impegnarsi a trasmettere periodicamente un *report* con periodicità trimestrale sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e a consentire alla Fondazione di effettuare uno o più sopralluoghi al fine di verificare lo stato di attuazione dell'iniziativa.

Articolo 11

(Erogazione dei contributi)

1. Gli impegni erogativi assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini di erogazione.
2. Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza del contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini

stabiliti nella delibera di accoglimento.

3. L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base di idonei giustificativi di spesa relativi all'attuazione del progetto o dell'iniziativa. In situazioni adeguatamente motivate o nel caso di contributi di importo pari o inferiore a € 2.500,00 l'erogazione potrà essere parzialmente o totalmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

4. Qualora il rendiconto o i giustificativi di spesa indichino spese inferiori a quelle previste, l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

5. Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

6. Ogni variazione al progetto o all'iniziativa oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

7. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Articolo 12

(Revoca dei contributi)

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- sia accertato che a 1 anno dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato avviato o realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

Articolo 13

(Pubblicità della documentazione istituzionale)

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il Bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito *internet* della Fondazione.
2. La Fondazione raccoglie ed elabora informazioni sul complesso delle iniziative assunte e sostenute al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell'attività svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dei periodi successivi.
3. Nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy*, la concessione di contributi a terzi è subordinata, con il consenso degli stessi, alla messa in rete di informazioni inerenti al contributo medesimo. I richiedenti le erogazioni dovranno rilasciare alla Fondazione ampia liberatoria al riguardo.